

Fatturazione digitale verso il 2019

Giovedì 05 luglio 2018

Newsletter 7: Nuova circolare Agenzia dell'Entrate su FE

Con la circolare 13/E del 2 luglio 2018, l'Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti rispetto all'obbligo di fatturazione elettronica, entrato in vigore il giorno 1 luglio per parte della filiera dei carburanti per autotrazione e che avrà applicazione generale a partire dal giorno 1 gennaio 2019.

Di seguito proviamo ad indicare i chiarimenti essenziali di interesse per il largo consumo.

1) Obblighi nelle relazioni con soggetti stranieri, "identificati" o "stabiliti" sul territorio italiano

La circolare prova a chiarire, facendo riferimento a provvedimenti europei, come debba essere interpretato l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, così come modificato dall'articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017. Tale articolo specifica che l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato». L'elemento sul quale interviene la circolare è il concetto di "identificato", vale a dire capire se un soggetto sia sottoposto all'obbligo di fatturazione elettronica per il mero fatto di essere identificato da una partita IVA.

L'interpretazione dell'Agenzia si basa sull'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011 che dichiara: "il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione".

Considerato che la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 ha autorizzato l'Italia ad introdurre l'obbligo di fattura elettronica solo per soggetti "stabiliti", l'interpretazione da dare alla dicitura "identificati nel territorio dello Stato" è in senso restrittivo, potendosi considerare "stabiliti" solo i soggetti per i quali sia presente e dimostrabile una stabile organizzazione sul territorio nazionale.

È, di converso, ammessa la trasmissione di documenti elettronici tramite SDI a soggetti identificati ma non stabiliti in Italia, dovendosi comunque garantire, se richiesto, la possibilità di avere copia cartacea del documento.

2) Fatturazione carburanti

La circolare ripuntualizza il fatto che siano soggette ad obbligo di fatturazione elettronica le cessioni di carburanti ad uso autotrazione, intendendosi mezzi che circolano su strada. Cessioni per altre tipologie di motori, ad esempio motori nautici, non sono invece soggette ad obbligo. Si introduce, comunque, un principio per il quale, in caso di dubbio sulla destinazione

finale del carburante, si debba procedere con fattura elettronica.

Viene anche precisato che sono soggetti ad obbligo tutti gli anelli intermedi della filiera mentre si ricorda che il recente provvedimento del Governo ha posticipato ad inizio 2019 l'avvio dell'obbligo di fattura elettronica per gli acquisti alla pompa.

Si rammenta anche che, pur venendo meno l'obbligo di emissione di fattura elettronica per le cessioni nell'ultimo anello della filiera, il benzinaio, è rimasto in vigore l'obbligo di pagamento tracciabile.

3) Termini di trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio (SDI)

Prendendo spunto da un quesito relativo ai termini di trasmissione allo SDI di una fattura di carburanti, l'Agenzia chiarisce le regole da applicarsi, anche tenendo conto dei tempi di lavorazione del Sistema di Interscambio.

Si ribadisce come l'obbligo di emissione elettronica dei documenti non abbia modificato i termini di emissione, ex articolo 21 comma 4 del dpr 633/72, dei documenti fattura. Fatte salve le eccezioni riconducibili all'art.73, ad esempio le "fatture differite", il documento deve essere emesso entro le ore 24 del giorno della cessione.

Considerato che la fattura si può considerare emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente e non essendo garantito dagli SLA dello SDI il completamento del processo tramite SDI entro le ore 24 del giorno stesso, viene ribadito come "La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". Questo rende irrilevanti i tempi di elaborazione ove il documento fattura sia stato inviato tempestivamente a SDI e non sia stato oggetto di scarto.

Per tenere conto degli impatti in termini di adeguamento tecnologico introdotti dal nuovo provvedimento, in prima applicazione della norma e ove il ritardo non sia tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, un ritardo nell'invio non sarà considerato sanzionabile ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4) Gestione documenti scartati da SDI

In caso di scarto il documento è considerato non emesso. Permane, però, la necessità di documentare fiscalmente la cessione effettuata.

Per regolarizzare la posizione sono previste dall'Agenzia delle Entrate alcune opzioni, una preferenziale e altre alternative, nel caso in cui quella preferenziale non sia percorribile.

La soluzione preferenziale è quella della riemissione del documento, con le opportune correzioni, con medesimo numero e data, entro 5 giorni dalla notifica di scarto. Viene quindi formalizzato un termine temporale fino ad oggi solo informalmente ipotizzato nel corso di eventi pubblici.

Ove non sia possibile emettere il documento con medesimo numero e data l'Agenzia delle Entrate prospetta due opzioni alternative:

a) l'emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta;

b) l'emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a numerazioni quali "1/R" o "1/S" volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 (nell'esempio fatto) prima scartata dal SDI. Così, ad esempio, a

fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell'1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SDI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell'8/03/2019 annotate nell'apposito sezionale.

5) Registrazione, reverse charge, e conservazione dei documenti transitati da SDI

La circolare affronta anche dei temi relativi agli obblighi di registrazione e conservazione dei documenti emessi tramite Sistema di Interscambio.

In materia di registrazione viene ribadito come l'obbligo di fatturazione elettronica non abbia modificato gli obblighi relativi alla registrazione contabile dei documenti.

Considerato che il documento fattura emesso tramite SDI ha natura di documento elettronico non modificabile, viene chiarito che le eventuali integrazioni (ad esempio protocollazione o integrazione per reverse charge) possano essere fatte, predisponendo un altro documento, da conservarsi poi insieme alla fattura elettronica, che contenga i dati da integrare nonché i riferimenti alla fattura stessa.

In materia di conservazione viene fornita una informazione molto importante. Si apre, infatti, alla possibilità di mandare in conservazione una copia del documento informatico XML PA in formato diverso, a condizione che sia garantita la conformità del contenuto secondo le regole del CAD. Viene, pertanto, sancita la prevalenza della sostanza sulla forma. I formati ammessi sono quelli previsti dal DPCM 3 dicembre 2013 (es. PDF, JPG, TXT).

Relativamente al servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate, viene chiarito che il contribuente si possa avvalere di questa opportunità anche per le fatture relative alla Pubblica Amministrazione.



Sono Piergiorgio Licciardello, in Di.Tech ricopro il ruolo di Business Developer, con la verticalizzazione in ambito supply chain integration e collaboration. Partecipo in prima persona ai lavori dell'Osservatorio Fatturazione Elettronica della School Of Management del Politecnico di Milano e sono membro del comitato eCommerce di GS1 Italy



ditechonline.it